

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 febbraio 2016.

**Verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni inquinanti dei veicoli di nuova fabbricazione, nonché sui componenti, i dispositivi ed i sistemi omologati.**

### IL CAPO DIPARTIMENTO

PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Visto il comma 655 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto il Codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;

Visti in particolare gli articoli 12 e 30 della citata direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti provvedimenti riguardanti la conformità della produzione e l'immissione dei prodotti sul mercato;

Vista la direttiva 2002/24/CE del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due e tre ruote;

Visti in particolare gli articoli 10 e 12 della citata direttiva 2002/24/CE del Consiglio, recanti provvedimenti riguardanti la conformità della produzione e l'immissione dei prodotti sul mercato;

Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti attuata con decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172;

Vista la decisione 2010/15/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009, recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Visto il Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore;

Considerato che la citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, comma 655, dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce le disposizioni straordinarie per avviare una specifica campagna di verifica sulla effettività dei livelli di emissioni inquinanti dei veicoli, nonché per incrementare le verifiche di conformità su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

#### *Finalità ed oggetto*

1. In applicazione di quanto disposto dal comma 655 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016, i veicoli nuovi di fabbrica e circolanti sul territorio nazionale sono oggetto

di una campagna di verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni inquinanti su strada.

2. In applicazione di quanto disposto dal medesimo comma della Legge di Stabilità 2016, i veicoli, i componenti, i dispositivi ed i sistemi omologati sono oggetto di una campagna di verifiche tecniche straordinarie dei requisiti di omologazione.

3. Le verifiche di cui ai commi precedenti, sono disposte a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica ed integrano quanto già stabilito dall'art. 77 del Codice della strada.

Art. 2.

#### *Ambito di applicazione*

1. Sono oggetto del presente decreto:

a) per le verifiche di effettività delle emissioni inquinanti su strada: i veicoli di categoria internazionale M1 ed N1;

b) per le verifiche di conformità al tipo omologato (art. 77 del Codice della strada):

1. i veicoli di cui alle lettere e), f), g), i) dell'art. 47 del Codice della strada;

2. i caschi protettivi per utenti di veicoli a due ruote (art. 171 del Codice della strada);

3. i sistemi di ritenuta per bambini (art. 172 del Codice della strada);

4. i pneumatici per autoveicoli, motocicli e ciclomotori (art. 72 del Codice della strada);

5. le ruote (decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20);

6. le guarnizioni di attrito per i sistemi frenanti dei veicoli (art. 75 del Codice della strada);

c) per la verifica di rispondenza alle pertinenti prescrizioni: i velocipedi a pedalata assistita (art. 50 del Codice della strada).

Art. 3.

#### *Modalità attuative*

1. La Direzione generale della motorizzazione, con successivi decreti, stabilisce le modalità e le metodologie di prova, nonché i corrispondenti requisiti di accettabilità, riferiti alle verifiche di conformità al tipo omologato.


2. Per quanto attiene le emissioni inquinanti dei veicoli nuovi di fabbrica, devono essere eseguite prove su banco a rulli e prove su strada, individuando idonei fattori di conformità per il confronto dei rispettivi risultati, con riferimento alla normativa UE, in corso di definizione.

3. Per quanto attiene le emissioni inquinanti dei veicoli circolanti, devono essere eseguite prove su banco a rulli, individuando idonei fattori di comparazione, rispetto alle reali condizioni d'uso dei veicoli, con riferimento alla vigente normativa tecnica.

Art. 4.

#### *Soggetti incaricati*

1. Le verifiche e prove vengono effettuate dalla Direzione generale per la motorizzazione, attraverso i propri uffici centrali e periferici, anche avvalendosi di istituti specializzati e di idonei laboratori, nonché mediante l'affidamento



dei servizi accessori per l'espletamento del programma, ad operatori di mercato, con procedure di evidenza pubblica.

2. Le relative determinate a contrarre disciplinano le modalità di individuazione dei soggetti di cui al comma precedente, nel rispetto delle condizioni di terzietà.

#### Art. 5.

##### *Provvedimenti conclusivi e sanzioni*

1. Gli esiti delle verifiche e prove, effettuate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, sono pubblicati sul sito del Ministero infrastrutture e trasporti e ne viene data contestuale comunicazione al costruttore del veicolo e/o componente esaminato.

2. Nel caso vengano accertate irregolarità, fatto salvo che il fatto costituisca reato, vengono applicati pertinenti provvedimenti e sanzioni, così come già previste dal Codice della strada, dalle direttive 2007/46/CE e 2002/24/CE, dal Codice del consumo citato in premessa e dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 di «Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Roma, 26 febbraio 2016

*Il capo dipartimento:* FUMERO

16A01975

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2016.

**Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale, con scadenza 31 dicembre 2015.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19, della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto in particolare l'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto in particolare l'art. 17 bis, commi quarto e quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che prevedono, rispettivamente, la cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protraggano al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Viste le istanze di rinnovo dell'iscrizione presentate ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta, dagli interessati, la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Atteso che le varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo presentano i requisiti previsti dall'articolo art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e, inoltre, preso atto della necessità di procedere alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo e previsto, per le varietà indicate nell'articolo 3, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2025:

